

## **TI\_GERICHTE 35.2016.67 vom 8. September 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-09-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2016.67](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2016.67)

FR: TI\_GERICHTE 35.2016.67 du 8 septembre 2016

IT: TI\_GERICHTE 35.2016.67 del 8 settembre 2016

### **Regeste**

Ricusa del perito amministrativo. Censura quesiti peritali proposti dall'assicuratore LAINF

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

censura pure la formulazione del quesito peritale proposto dall'amministrazione, in particolare nella misura in cui all'esperto viene chiesto di fare astrazione dall'età avanzata dell'assicurata e di considerare invece la situazione di una persona di mezza età che presenta lo stesso danno alla salute (cfr. doc. I, p. 6). Preliminarmente, occorre osservare che, nel contesto del rafforzamento dei diritti di partecipazione della persona assicurata in caso di allestimento di perizie, alla medesima è stato riconosciuto il diritto di esprimersi sui quesiti peritali formulati dall'amministrazione (cfr. DTF 138 V 318 consid. 6.1, 137 V 210 consid. 3.4.2.9). Ciò vale anche in materia di assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 138 V 281). Dalla decisione incidentale impugnata risulta che l'amministrazione giustifica la propria posizione, facendo valere che, in ambito LAINF, non si può prescindere "... dal chiedere al perito di fare astrazione dall'età avanzata dell'assicurata (nata nel 1955) nella sua valutazione della capacità lavorativa residua, affinché il reddito da invalido possa quindi essere fissato in ossequio a quanto previsto dall'art. 28 cpv. 4 OAINF." (doc. 181, p. 8). La questione che si pone è dunque quella di sapere se l'art. 28 cpv. 4 OAINF implichi che il perito, chiamato a valutare dal profilo medico la capacità lavorativa residua (valutazione a cui l'amministrazione farà capo per stabilire il grado dell'invalidità e, quindi, il diritto alla rendita), debba fare astrazione da eventuali alterazioni fisiologiche legate all'età della persona assicurata, oppure no. Chiamato a pronunciarsi al riguardo, questo Tribunale rileva che, secondo l'opinione di Peter Omlin, ciò non è il caso. In effetti, a suo avviso, su questo aspetto, la versione francese ("une atteinte de même gravité") e quella italiana ("un danno alla salute della stessa gravità") dell'art. 28 cpv. 4 OAINF ("bei einer entsprechenden Gesundheitsschädigung"), sono più chiare rispetto alla versione tedesca. Di conseguenza, occorre partire da un danno alla salute della stessa gravità ("gleicher Schwere"), ovvero dal danno alla salute effettivamente insorto nel caso concreto dell'assicurato di età avanzata. Una diversa soluzione non sarebbe compatibile con l'art. 36 cpv. 2 LAINF in quanto, secondo questa disposizione, anche fattori morbosi fanno parte, a determinate condizioni, del danno alla salute (si veda la seconda frase del succitato articolo: "Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno"). A fortiori, alterazioni degenerative normalmente legate all'età, suscettibili d'influenzare negativamente i postumi residuali dell'infortunio, vanno considerate (cfr. P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friburgo 1995, p. 257). In base a tale opinione dottrinale, che il TCA condivide, nel caso di specie, il perito incaricato dall'amministrazione dovrà pertanto

valutare la capacità lavorativa residua considerando il danno alla salute effettivamente insorto nel caso concreto della ricorrente . D'altro canto, constatato che agli atti figurano rapporti medici contrastanti in merito alla questione di sapere se la cervico-brachialgia a sinistra è o meno imputabile all'evento traumatico del dicembre 2013 (cfr., segnatamente, doc. 103, p. 22 e doc. 105.1, p. 3 s.), anziché chiedere all'esperto di valutare l'esigibilità lavorativa con e senza la patologia appena menzionata (cfr. doc. 181, p. 9), appare più corretto che, preliminarmente , egli definisca il danno alla salute infortunistico. Infine, la RA 1 ha riconosciuto il diritto all'indennità giornaliera sino al 31 ottobre 2014 (cfr. doc. 100). È quindi corretto che all'esperto venga chiesto di pronunciarsi soltanto sul periodo successivo. In conclusione, l'istituto resistente dovrà riformulare i quesiti da sottoporre al perito da esso designato, e ciò tenuto conto delle indicazioni appena esposte.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.